

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Proroga dei termini per il versamento delle imposte**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il **DPCM 20.7.2017 ha disposto la proroga dei versamenti relativi alle imposte dirette** (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali per i **titolari di reddito d'impresa, che possono essere effettuati: dal 21.7.2017 al 21.8.2017** (in quanto il giorno 20 cade di domenica), in luogo della precedente scadenza del 31 luglio, **maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo**. Con Comunicato stampa n. 131, diffuso alle ore 18.00 del 26 luglio, il **Mef** ha reso noto che **anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%**. Viene uniformato, dunque, il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo; inoltre, **la proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi**. L'estensione della proroga, sia sotto il profilo dell'ambito soggettivo che oggettivo, verrà **formalizzata con un apposito DPCM che sarà firmato nei prossimi giorni**.

### **Premessa**

Con DPCM 20.7.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.7.2017 n. 169, è stata ufficializzata la **proroga dei versamenti per i titolari di reddito d'impresa**, che:

- potevano essere effettuati **entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione;**
- **possono essere effettuati dal 21.7.2017 al 20.8.2017**, maggiorando le somme da versare **dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.**

### **Osserva**

La firma del DPCM di proroga era stata resa nota dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il

comunicato stampa 20.7.2017 n. 125, che ne aveva "anticipato" il contenuto.

Con **comunicato stampa n. 131**, diffuso alle ore 18.00 del **26 luglio**, il **Mef** ha reso noto che **anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti entro il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%**, uniformando il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo; inoltre, **la proroga interesserà tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi.**

L'estensione della proroga, sia sotto il profilo dell'ambito soggettivo che oggettivo, verrà **formalizzata** con un **apposito DPCM che sarà firmato nei prossimi giorni.**

È auspicabile che il nuovo DPCM, analogamente agli scorsi anni, preveda espressamente l'applicabilità della proroga anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi **"per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, ossia:

- i soci di società di persone commerciali;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti"

#### **Osserva**

Nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.7.2017 n. 125, infatti, era stato precisato che **rientrano nella proroga anche i soci che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza" dalla società partecipata**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, ma **tale estensione non è contenuta nel testo del DPCM 20.7.2017.**

**I nuovi termini**, ad ogni modo, **si applicano solo per il 2017**, in deroga alle scadenze ordinarie, che erano state oggetto di un "differimento a regime" ad opera dell'art. 7-quater del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L.1.12.2016 n. 225.

#### **Ambito temporale della proroga**

Da un punto di vista temporale, **il DPCM 20.7.2017** dispone che **i versamenti possono essere effettuati:**

- **entro il 20.7.2017** (invece del 30.6.2017), **senza alcuna maggiorazione**. In relazione alla nuova scadenza del 20.7.2017 per il versamento senza maggiorazione, la proroga è intervenuta a termine ormai decorso (l'annuncio è stato dato il 20 luglio alle 15.50..!!), conseguentemente, per eventuali versamenti rientranti nella proroga, effettuati entro il 20.7.2017 con la maggiorazione dello 0,4%, si potrà decidere di procedere al "recupero" della maggiorazione dello 0,4% diventata non più dovuta;
- oppure **dal 21.7.2017 al 20.8.2017** (invece del 31.7.2017), maggiorando le somme da versare dello **0,4% a titolo di interesse corrispettivo**. In relazione alla proroga del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%, il DPCM 20.7.2017 indica la data del 20.8.2017, che cade di domenica. Non vi sono dubbi che **il versamento slitti al successivo lunedì 21 agosto**.

### **Soggetti IRES non coinvolti dalla proroga**

---

La proroga in esame **non riguarda i soggetti IRES**, anche se titolari di reddito d'impresa, **che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2017** (senza la maggiorazione dello 0,4%) o al 31.7.2017 (con la maggiorazione dello 0,4%), per effetto:

- della **data di approvazione del bilancio o rendiconto** (es. società di capitali "solari" che hanno approvato il bilancio 2016 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della **data di chiusura del periodo d'imposta** (es. società di capitali con esercizio 1.7.2016 - 30.6.2017).

#### **Osserva**

Ad esempio, considerando una **srl "solare" che ha approvato il bilancio 2016 il 22.6.2017**:

- **il termine ordinario di versamento senza la maggiorazione dello 0,4% scade il 31.7.2017** (fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio);
- **il termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 30.8.2017** (30° giorno successivo al 31.7.2017).

Poiché tali termini ordinari sono successivi ai termini prorogati previsti dal DPCM 20.7.2017, **le relative disposizioni non sono applicabili**.

### **Ambito oggettivo della proroga**

---

In relazione all'ambito "oggettivo" di applicazione della proroga, **il DPCM 20.7.2017**, intitolato "Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi" fa **riferimento al versamento**:

- del **saldo dovuto in relazione alla dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso all'1.1.2017 (2016, in caso di periodo d'imposta "solare");
- della **prima rata dell'acconto** dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo (2017, in caso di periodo d'imposta "solare").

#### **Osserva**

Dal dato letterale del DPCM 20.7.2017 emerge quindi **un'impostazione "restrittiva" sull'ambito applicativo della proroga**, poiché si fa riferimento solo alla "dichiarazione dei redditi" e alle "imposte sui redditi". Il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20.7.2017 n.125 faceva invece un generale riferimento ai versamenti "derivanti dalla dichiarazione dei redditi" e al "versamento del primo acconto".

Con il **comunicato stampa del 26 Luglio**, invece il **Mef** fa riferimento ai **versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi**.

E' stata dunque superata l'impostazione restrittiva del DPCM 20 luglio 2017, secondo cui la proroga era, appunto, applicabile solo in relazione al versamento del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 dell'IRPEF e dell'IRPEF, nonché delle relative addizionali. Dunque, allo stato attuale delle cose la **proroga riguarda:**

- **il saldo per il 2016 e il primo acconto per il 2017 dell'IRAP, delle imposte sostitutive** (es. contribuenti "minimi" e "forfetari", cedolare secca), **dell'IVIE e dell'IVAFE;**
- **il saldo per il 2016 e il primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti**, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- **l'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata** (se non soggetti a ritenuta);
- **il saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro;**
- **il saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;**
- **l'IVA per l'adeguamento 2016 agli studi di settore.**

Analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe altresì estendersi al **diritto annuale alle Camere di Commercio**; ai sensi dell'art. 8 del DM 359/2001, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi

## **Opzione per la rateizzazione dei versamenti**

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla **ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69** in relazione ad una precedente proroga, qualora il contribuente intenda **rateizzare i versamenti rientranti nella proroga**, il **piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate** e considerando come momento di:

- **inizio della rateazione**, il termine di versamento prorogato;
- **fine della rateazione**, il 16.11.2017 (soggetti titolari di partita IVA).

Tuttavia, secondo quanto era stato chiarito dalla suddetta ris. 69/2012, i **contribuenti che**, pur rientrando nell'ambito applicativo della proroga, **non intendono avvalersene, possono seguire le stesse scadenze di versamento delle rate previste per i soggetti che non rientrano nella proroga.**

## **Altre proroghe attese**

Con il comunicato stampa del 26 Luglio, il MEF ha altresì reso noto che è in corso di emanazione un altro DPCM con il quale viene **prorogato al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione:**

- della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello **770/2017**), attualmente fissato al prossimo 31 luglio;
- delle **dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP**, rispetto al termine del prossimo 2 ottobre, già prorogato al 16 ottobre dall'art. 13-bis del DL 244/2016 (conv. L. 19/2017) solo per i soggetti coinvolti dalle novità in materia di bilancio e dalle disposizioni di coordinamento contenute nello stesso articolo.

È invece ancora **in corso di valutazione la proroga della scadenza del 18 settembre** (in quanto il 16 cade di sabato) **prevista per l'invio delle comunicazioni dai dati delle fatture relative al primo semestre 2017 e delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2017.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**